

3 2829 29/09/2020 0,00 TEJ20L002829000FF
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi


0,00


0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEJ





VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di settembre, in seconda convocazione, alle ore 17:00 si è riunita presso la sede legale in Caserta, via Giuseppe Verdi 15, previo regolare avviso, l'assemblea straordinaria dei soci aderenti all'organizzazione di volontariato "Rain Arcigay Caserta" con ordine del giorno la modifica dello statuto.

Costatata la regolarità della convocazione ai sensi dello Statuto sociale l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Si illustrano le motivazioni della proposta di modifica che riguarda l'adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e ulteriori modifiche, dovute a un aggiornamento generale di tutte le disposizioni.

Dopo breve discussione l'Assemblea approva all'unanimità la nuova denominazione in base al C.T.S. in "Rain Arcigay Caserta ODV" e il nuovo statuto sociale e delega il Presidente dell'Associazione a registrare le modifiche testé approvate e tutti gli adempimenti a ciò necessari. Il Presidente, dopo aver fatto presente che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 18:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente	Il Segretario verbalizzante
Bernardo Diana	Chiara Pecchio





STATUTO SOCIALE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE «RAIN ARCIGAY CASERTA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO»

TITOLO I DEI PRINCIPI

Articolo 1 - Denominazione

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: «Rain Arcigay Caserta ODV» con la forma giuridica di organizzazione di volontariato non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ODV aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguiti (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno) ed è Comitato Territoriale di Arcigay.

Articolo 2 - Statuto e Regolamenti

L'Organizzazione di Volontariato denominata Rain Arcigay Caserta ODV regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto.

In attuazione dello statuto l'ODV può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'ODV, rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Articolo 3 - Sede

L'ODV stabilirà la sede legale in Caserta, via Giuseppe Verdi 15.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali ovvero sedi operative diverse dalla sede legale.

L'ODV per raggiungere i suoi scopi può creare articolazioni territoriali ovvero referenti per territori che, ai sensi del comma precedente, si qualificano come sedi operative ovvero sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito della Provincia di Caserta non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.

Articolo 4 - Valori

I valori su cui si fonda l'azione dell'ODV sono:

- I. il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- II. la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- III. la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- IV. l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- V. il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- VI. la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- VII. la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'ODV, la trasparenza dei processi decisionali.

PC PS

Articolo 5 - Scopo dell'ODV

L'OdV è democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'ODV si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersexuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare, si impegna a:

- I. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- II. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
- III. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
- IV. promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersexuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
- V. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui *mass media* e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
- VI. lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie e famiglie omosessuali;
- VII. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
- VIII. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTI+;
- IX. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
- X. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersexuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
- XI. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'ODV, anche operando con specifici programmi *patient-based*;
- XII. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e intersexuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;

- XIII. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
- XIV. organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+;
- XV. promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
- XVI. operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+;
- XVII. sensibilizzare alla tutela dei diritti umani e civili in virtù di un'estensione del raggio di validità di questi ad ogni essere umano. In particolar modo sostenere la garanzia e l'estensione dei diritti umani, civili e sociali a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;
- XVIII. assistere le persone discriminate a causa del pensiero sessista e di qualsiasi ideologia promotrice di una limitazione dell'espressione di sé. L'ODV si fa portavoce di una cultura dell'identità dell'io e del profilo umano in grado di autodeterminarsi; l'orizzonte della cultura dell'io non socialmente condizionato si fonda sul riconoscimento dello *ius* naturale della libertà personale e della tutela dell'integrità dell'individuo, avente questo pieno potere decisionale ed espressivo su di sé nei seguenti ambiti: orientamento sessuale, identità di genere, modalità di espressione della propria personalità ed esternazione di comportamenti o atteggiamenti dell'individuo;
- XIX. combattere ogni forma di discriminazione, odio irrazionale, pregiudizio, manifestazione di violenza fisica e/o verbale, bullismo e azioni connesse all'omofobia, bifobia, transfobia;
- XX. richiedere sostegno e diretta collaborazione delle istituzioni per garantire: 1) libero accesso alle conoscenze dal rigore scientifico, psicologico e sociologico relativo all'orientamento sessuale, all'identità di genere, sulla diversità in sé, sul principio fondamentale di uguaglianza e pari opportunità nei principali ambiente di formazione culturale ed interazione sociale, quali: scuole, università e lavoro; 2) la presenza di figure di rilievo nell'ambito formativo ed educativo, quali insegnanti e datori di lavoro, dovutamente informate, in grado di offrire sostegno a studenti e lavoratori LGBTI+ (acronimo di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, transessuali, intsessuali, mentre il segno "più" include sia altre possibili definizioni di sé che i soggetti che non vogliono darsi alcuna limitazione al proprio essere tramite una definizione circoscritta: si tratta di una definizione in sé aperta e vuota e al tempo stesso includente la totalità) e di fornire una corretta educazione sulle tematiche relative all'orientamento sessuale, l'identità di genere, sul sesso e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Fondamentale è la circolazione di materiale informativo al fine di prevenire ogni sorta di comportamento discriminatorio tramite la conoscenza;
- XXI. richiedere la tutela di ogni singolo cittadino da parte dello Stato italiano tramite iniziative e azioni di sensibilizzazione e attività pubbliche. Si esige un'influenza mediatica positiva e aperta: mass media, spot pubblicitari, film e letteratura che siano in grado di promuovere la cultura e le conoscenze relative alle persone LGBTI+ e che attuino un processo di decentramento del primato eterosessuale e omofobico, bifobico e transfobico su queste;
- XXII. promuovere la concreta realizzazione dei diritti delle persone con ogni identità sessuale per

- l'inclusione sociale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale;
- XXIII. incentivare la visibilità e l'affermazione pubblica e sociale delle persone LGBTI+ attraverso eventi pubblici, manifestazioni, festival, mostre, concerti e qualsiasi altro evento che possa animare socialmente la cittadinanza e coinvolgere attivamente le persone sulle tematiche LGBTI+, oltre che adeguati materiali di approfondimento, mediante la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale e di diffusione di comunità;
- XXIV. sostenere le persone LGBTI+ al fine di arginare la solitudine, l'esclusione, il silenzio socialmente e tradizionalmente imposto;
- XXV. promuovere il dischiudersi della realtà omosessuale, bisessuale, transessuale e queer nel contesto casertano;
- XXVI. creare all'interno dell'ODV un ambiente propizio in grado di dare sostegno e supporto a vittime di violenza fisica, verbale e psicologica e offrire assistenza e supporto anche abitativi con le formule del *social housing*;
- XXVII. produrre un centro di documentazione storico, culturale e artistico a consultazione libera e gratuita sulla storia del movimento di liberazione omosessuale, nel mondo e in Italia, e su tutte le lotte ed i movimenti che hanno contribuito alla creazione di una memoria storica, culturale, artistica. Il centro di documentazione dà la disponibilità ai cittadini di poter accrescere le proprie conoscenze sulle persone gay, lesbiche, transgender, bisessuali e intersessuali.

Per il raggiungimento delle già menzionate finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'ODV può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'ODV potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'ODV può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'ODV avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri soci e socie.

L'ODV può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Per il raggiungimento di tali scopi potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'ODV potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

Articolo 6 - Durata

La durata dell'ODV è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 7 – Fondo comune

Il fondo comune dell'ODV utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'ODV;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'ODV sono costituite da:

- donazioni dei singoli aderenti;
- liberalità e sovvenzioni degli enti e delle persone fisiche;
- contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'ODV a qualunque titolo;
- contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- proventi derivanti da attività di *fundraising* effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
- quote associative.

L'ODV risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune *ex art. 38 c.c.*

TITOLO II DEI SOCI

Articolo 8 – Soci e socie

All'ODV possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

Gli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'ODV;
- b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno, se presente;
- c) prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l'attività.

Il Consiglio direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci in primo grado il Collegio dei Garanti e in secondo grado dall'Assemblea dei soci. Successivamente è possibile ricorrere al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay e alla giustizia ordinaria.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'ODV da parte di chi intende aderire.

La tessera è nominale e non cedibile a terzi. In caso di perdita della qualifica di socio la tessera va restituita al Consiglio Direttivo. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'ODV comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'ODV attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci maggiorenni spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

1. Il socio è tenuto a:

- a. corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo che si riferisce al Consiglio Nazionale di Arcigay;
 - b. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
2. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'ODV.
3. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
4. La qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e si perde per recesso, per morte, per esclusione, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione di cui al punto 1 ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'ODV o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'Assemblea. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, i soci e le socie esclusi potranno comunque ricorrere in prima istanza al Collegio dei Garanti e in seconda istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.
6. Ciascun aderente è libero di recedere dall'ODV in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario. Con il recesso non si ha diritto al rimborso delle quote associative, anche se versate in anticipo.

Articolo 10 – Quote associative

I soci sono tenuti al versamento di quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo e l'eventuale sua integrazione, durante l'anno sociale, se deliberata dal Consiglio Direttivo. Ogni quota associativa copre l'adesione per l'intero anno sociale e scade dopo trecentosessantacinque giorni.

La morosità della quota sociale comporta la sospensione del diritto di voto, dell'elettorato attivo e passivo. Con il versamento della quota sociale, anche il giorno stesso di attività associative, si annulla la sospensione.

La morosità è immediata alla scadenza della quota associativa annuale.

Articolo 11 – Copertura assicurativa

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'ODV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III DEGLI ORGANI

Articolo 12 - Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Segretario;
- e. il Tesoriere;
- f. il Collegio dei Garanti;
- g. l'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 23 del presente statuto).

Tutte le cariche sono elette e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile.

CAPO I DELL'ASSEMBLEA

Articolo 13 – Composizione e competenza

L'Assemblea dei soci e delle socie è l'organo sovrano dell'ODV. Può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

I. Il Congresso:

- a. discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
- b. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- c. elegge gli organi e le cariche sociali;
- d. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

II. L'Assemblea ordinaria:

- a. discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte dei soci e delle socie;
- b. approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
- d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- g. delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
- h. delibera sulle modificazioni dello statuto per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

III. L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro;
- b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV;
- c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14 - Convocazione

La convocazione della Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'ODV e pubblicata sul sito Internet istituzionale dell'ODV almeno 30 giorni prima. Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

~~Il~~ Congresso è convocato almeno ogni 2 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.

~~L'~~ Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo o del bilancio, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno un 1/5 (un quinto) dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa o da almeno un 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.

Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro soci in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Non è ammesso il voto su delega.

Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, si costituisce con la presenza di almeno 2/5 (due quinti) degli associati aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, validamente costituita.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 c.c. per quanto compatibile.

Articolo 16 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal Segretario del Consiglio Direttivo. In assenza è presieduta dal componente del Consiglio Direttivo più anziano.

In assenza di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente, che dovrà allegare fotocopia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, al verbale dell'Assemblea, a pena di nullità della stessa.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario Verbalizzante che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deliberazioni e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario Verbalizzante ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal Segretario Verbalizzante in caso di votazioni.

Articolo 17 - Il Presidente

Al Presidente dell'Assemblea spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'ODV stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'ODV anche ad un altro componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rimane in carica per due anni.

Al Presidente dell'ODV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ODV, in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ODV, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

CAPO II DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 – Nomina e composizione

L'ODV è amministrata ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, Segretario, Vice Segretario, Tesoriere e da un minimo di tre fino ad un massimo di otto consiglieri eletti dal Congresso.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per due anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere o di cessazione della carica, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica

fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri ovvero Soci.

Articolo 19 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'ODV e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio:

- a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b. decide sugli investimenti patrimoniali;
- c. delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d. decide sulle attività e sulle iniziative dell'ODV;
- e. approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- f. stabilisce le prestazioni di servizi e le relative norme e modalità;
- g. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- h. conferisce e revoca procure;
- i. compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'ODV, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
- j. stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- k. rilascia il patrocinio morale dell'ODV ad altri enti che ne facciano richiesta per determinate e circoscritte attività in sintonia con lo scopo e i principi dell'ODV.

Non sussistono incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio Direttivo e la direzione ovvero il coordinamento di gruppi tematici e gruppi di lavoro.

Articolo 20 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Segretario lo ritengano necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, presente e futuro, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Segretario.

CAPO III DELLA SEGRETERIA

Articolo 21 - Il Segretario

Il Segretario, oltre a collaborare con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, coordina l'attività dell'Associazione, cura i rapporti con gli enti e le Associazioni con i quali l'Associazione collabora

e propone al Consiglio Direttivo strumenti operativi utili al miglior funzionamento dell'Associazione.

Cura e gestisce i libri sociali.

Il Segretario sostituisce il Presidente dell'Assemblea in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Segretario per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario dura in carica due anni.

Articolo 22 – Il Vice Segretario

L'Assemblea elegge il Vice Segretario che dura in carica due anni.

Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Segretario per i terzi è prova dell'impedimento del Segretario.

Articolo 23 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'ODV provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predisponde lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

CAPO IV DEGLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO


Articolo 24 – Collegio dei Garanti

È istituito il Collegio dei Garanti composto da tre soci così individuati: due ordinari e uno di supplenza, eletti dall'Assemblea. Colui che riceve più voti diviene il Presidente del Collegio dei Garanti di diritto.

Il Collegio dura in carica due anni.

Fermo restando la garanzia del contraddittorio tra le parti, il Collegio dei Garanti:

- a. dirime le controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività dell'ODV, nonché quelle che possono sorgere nell'applicazione dello Statuto;
- b. esprime parere vincolante di legittimità sui regolamenti;
- c. accerta le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi;
- d. esercita, su istanza, di parte, l'azione disciplinare nei casi di violazione dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all'Assemblea;
- e. è organo di primo grado per le istanze al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay o per l'Assemblea, in base al tipo di procedimento;
- f. Il Collegio redige e adotta in propria autonomia il regolamento sul suo funzionamento e sulle modalità di avvio del procedimento nel rispetto del presente Statuto, dello statuto nazionale di Arcigay e delle disposizioni di legge. Il regolamento sul suo funzionamento deve essere approvato dall'Assemblea.


PC

Articolo 25 – L’Organo di controllo / Collegio dei revisori dei conti

L’Organo di controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, iscritti all’albo dei revisori dei conti e rimane in carica per tre anni.

La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

L’Organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs n. 117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. lgs n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell’Organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Articolo 26 - Libri dell’Organizzazione

L’Organizzazione provvede alla tenuta dei seguenti libri:

- a. libro degli associati;
- b. libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. libro inventario;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a., b., c. e d. sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e., sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati e i volontari non occasionali hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Segretario.

TITOLO IV DELLE OBBLIGAZIONI, DEL FONDO COMUNE E DEL BILANCIO

Articolo 27 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo può predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'ODV nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'ODV redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'ODV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Se il Bilancio Consuntivo dell'ODV è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 1 milione dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'ODV chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a € 100.000,00 annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.L. n. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 28 – Destinazione degli utili

All'ODV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ODV stessa, a meno che da destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'ODV ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Estinzione e devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il fondo comune residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Lo scioglimento dell'ODV è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 30 - Congresso territoriale


L'ODV in qualità di Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, egualianza ed elettività delle cariche sociali.

Il Congresso territoriale elegge i delegati al Congresso nazionale di Arcigay a cui l'ODV è affiliata. Al Congresso territoriale partecipano tutti i soci e le socie delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

Articolo 31 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme degli statuti degli enti a cui l'ente è affiliato e del codice civile.

Caserta, il 26 settembre 2020



Bernardo Diana


Christiaan Pizzalbergo

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il verso descublo originale
dell'atto registrato al n. 2699

Versati diritti per €. € 0,00

Caserta, il 29/09/2020



Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

the world's most popular

For more information, contact the author at www.scholarlyperspectives.com.